

5526 J.L.  
2016

**TRIBUNALE DI BERGAMO**  
**SEZIONE 2ª CIVILE**

Il giudice

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

avente ad oggetto l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di:

**Michele Simeone**, nato a San Giorgio a Cremano (NA), il 21 agosto 1979, residente in Albano S. Alessandro (BG), via Cavour 1/F;

visto il ricorso con cui la sopraindicata persona fisica ha chiesto la liquidazione del suo patrimonio ex artt. 14 *ter* e segg. l. n. 3/12, come modificata dal d.l. n. 179/12, convertito dalla legge n. 221/12;

vista la documentazione allegata;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della procedura in quanto:

- questo giudice è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9, comma 1 l. n. 3/12 e succ. mod., essendo il debitore residente in Albano S. Alessandro, Comune compreso nel circondario del Tribunale;
- il debitore non è soggetto alle disposizioni sul fallimento ai sensi dell'art. 1 LF, poiché si tratta di soggetto che non svolge, né ha svolto in passato, attività commerciale;
- il debitore non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- il debitore si trova in stato di sovraindebitamento, come risulta dall'esistenza di: inadempimenti, dichiarazioni confessorie, accertamenti svolti dall'Organismo di Composizione della Crisi, le cui mansioni sono svolte dal professionista nominato ex art. 15, comma 9 l. n. 3/12, circostanze che dimostrano come il debitore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
- alla domanda sono allegati l'inventario dei beni del debitore e la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, il cui contenuto è conforme alle previsioni di legge;
- l'organismo di composizione della crisi ha dato notizia della domanda agli uffici fiscali ed all'agente della riscossione;
- è stato possibile ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

- è emerso che negli ultimi cinque anni il debitore non ha posto in essere atti dispositivi del patrimonio;

**P.Q.M.**

letto l'art. 14 *quinquies* l. n. 3/12 e succ. mod.;

**DICHIARA APERTA**

la procedura di liquidazione del patrimonio di:

**Michele Simeone**, nato a San Giorgio a Cremano (NA), il 21 agosto 1979, residente in Albano S. Alessandro (BG), via Cavour 1/F;

**NOMINA**

liquidatore la dott.ssa Paola Orlandini che, per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

**DISPONE**

che sino al momento in cui il decreto di omologazione diventerà definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari od esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

**ORDINA**

che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati, per una sola volta, sul quotidiano "L'Eco di Bergamo", oltre che sul sito del Tribunale di Bergamo;

**ORDINA**


che, nel caso in cui nel patrimonio del debitore vi siano beni immobili o beni mobili registrati, il presente decreto venga trascritto, a cura del liquidatore;

**ORDINA**

al liquidatore di iniziare con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei beni e di effettuare la comunicazione prevista dall'art. 14 *sexies* comma 1 l. n. 3/12 e succ. mod.

Così deciso in Bergamo, il 24 gennaio 2017.

Il giudice  
dott. Giovanni Panzeri



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
il 25 GEN 2017  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Dott.ssa Maria Petrella)